

## REGOLAMENTO (CEE) N. 978/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1658/91, che istituisce un regime temporaneo di sorveglianza sulle importazioni di salmone dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1658/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3520/92<sup>(4)</sup>, ha istituito un regime temporaneo di sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di salmone dell'Atlantico sino al 30 aprile 1993;considerando che, a causa delle gravi perturbazioni del mercato comunitario del salmone, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 3270/91<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 992/92<sup>(6)</sup>, ha assoggettato le importazioni di salmone dell'Atlantico a un prezzo minimo;

considerando che, per assicurare un adeguato controllo dell'evoluzione delle importazioni di salmone dell'Atlantico e prevenire un ulteriore deterioramento della situazione di tale mercato, è opportuno prorogare di otto mesi il periodo di applicazione del regime di sorveglianza istituito dal regolamento (CEE) n. 1658/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1658/91, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Esso si applica sino al 31 dicembre 1993.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 14.